MINISTERO del LAVORO
e delle POLITICHE SOCIALI

REGIONE BASILICATA

IL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

E

LA REGIONE BASILICATA

VISTO l'articolo 18, comma 1 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 che istituisce, nello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, il Fondo Sociale per Occupazione e Formazione disponendo che vi affluiscano, tra le altre, le risorse del Fondo per l'Occupazione di cui all'articolo 1, comma 7 del decreto legge 20 maggio 1993, n. 148 convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;

VISTO l'articolo 2, comma 1 del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, che individua la platea dei lavori socialmente utili a carico del Fondo indicato nel precedente capoverso;

VISTA la legge 27 dicembre 2019, n. 160 e, in particolare, l'articolo 1, comma 495, così come modificato, da ultimo, dal decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, secondo cui "*Al fine di semplificare le assunzioni di cui all'articolo 1, comma 446, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le amministrazioni pubbliche utilizzatrici dei lavoratori socialmente utili di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, e all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, nonché dei lavoratori già rientranti nell'abrogato articolo 7 del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e dei lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità, anche mediante contratti di lavoro a tempo determinato o contratti di collaborazione coordinata e continuativa nonché mediante altre tipologie contrattuali, possono procedere all'assunzione a tempo indeterminato, anche con contratti di lavoro a tempo parziale, anche in deroga, fino al 30 settembre 2022 in qualità di lavoratori sovrannumerari, alla dotazione organica, al piano di fabbisogno del personale ed ai vincoli assunzionali previsti dalla vigente normativa limitatamente alle risorse di cui al comma 497, primo periodo*";

VISTO, in particolare, l'articolo 1, comma 296, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, che ha aggiunto un secondo periodo al predetto articolo 1, comma 495 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, modificato, da ultimo, dall'articolo 1, comma 26-*bis*), del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, per il quale "*i lavoratori che alla data del 31 dicembre 2016 erano impiegati in progetti di lavori socialmente utili ai sensi degli articoli 4 , commi 6 e 21, e 9, comma 25, lettera b), del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, possono essere assunti dalle pubbliche amministrazioni che ne erano utilizzatrici alla predetta data, a tempo indeterminato, anche con contratti di lavoro a tempo parziale, anche in deroga, per gli anni 2021 e 2022 in qualità di lavoratori sovrannumerari, alla dotazione organica e al piano di fabbisogno del personale previsti dalla vigente normativa limitatamente alle risorse di cui al primo periodo del comma 497"* del medesimo articolo 1;

VISTO l'articolo 1, comma 497, della citata legge 27 dicembre 2019, n. 160, così come modificato dall'articolo 1, comma 1-*quater*), del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, secondo cui "*le amministrazioni interessate provvedono a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 1156, lettera g-bis), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ripartite con*

decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare, previa intesa in sede di Conferenza unificata". Al fine del riparto, le predette amministrazioni presentano istanza alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica;

VISTO il citato articolo 1, comma 1156, lett. g-*bis*), della legge 27 dicembre 2006, n. 296 per il quale "*a decorrere dall'esercizio finanziario 2008, è disposto lo stanziamento di un ulteriore contributo di 50 milioni di euro annui per la stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili e per le iniziative connesse alle politiche attive per il lavoro in favore delle regioni che rientrano negli obiettivi di convergenza dei fondi strutturali dell'Unione europea attraverso la stipula di un'apposita convenzione con il Ministero del lavoro*" a valere sul predetto Fondo;

VISTO l'articolo 1, comma 496, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per il quale "*A decorrere dall'anno 2020, le risorse di cui all'articolo 1, comma 1156, lettera g-bis), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono incrementate di 9 milioni di euro annui*";

VISTO il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, e, in particolare, l'articolo 37-*ter* secondo cui per le finalità di cui all'articolo 1, comma 495, della citata legge n. 160 del 2019, possono procedere all'assunzione a tempo indeterminato anche le amministrazioni pubbliche presso le quali risultano temporaneamente utilizzati i lavoratori socialmente utili di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 81 del 2000. Nelle regioni e negli enti locali sottoposti a commissariamento, la manifestazione di interesse all'avvio della procedura di stabilizzazione di cui all'articolo 1, comma 495, della citata legge n. 160 del 2019, è espressa dall'organo commissariale;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 20 maggio 2022, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze - registrato alla Corte dei conti il 15 luglio 2022, Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri al n. 1808, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 182 del 5 agosto 2022 - per il quale, "*Ai sensi dell'art. 1, comma 497, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le risorse di cui all'art. 1, comma 1156, lettera g-bis) della legge 27 dicembre 2006, n. 296, destinate ad incentivare le assunzioni a tempo indeterminato anche con contratti di lavoro a tempo parziale dei lavoratori socialmente utili di cui all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81 e dei lavoratori che alla data del 31 dicembre 2016 erano impiegati in progetti di lavori socialmente utili ai sensi degli articoli 4, commi 6 e 21, e 9, comma 25, lettera b), del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608 presso le amministrazioni indicate negli elenchi allegati 1 e 2 al presente decreto sono ripartite, tra le regioni Basilicata, Calabria, Campania e Puglia con contributo annuo a regime di importo pari a euro 9.296,22 cumulabile con eventuali contributi regionali ed erogabile a decorrere dalla data di assunzione a tempo indeterminato, per ogni lavoratore assunto, come indicato nei seguenti prospetti":*

- lavoratori socialmente utili di cui all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81:

	A	B	C (A x B)
	N. LSU FSOF ISTANZE AMMISSIBILI DA STABILIZZARE	IMPORTO INCENTIVO STATALE ANNUO PRO-CAPITE	IMPORTO INCENTIVO STATALE ANNUO TOTALE
BASILICATA	7	9.296,22	65.073,54
CALABRIA	20	9.296,22	185.924,40
CAMPANIA	287	9.296,22	2.668.015,14
PUGLIA	116	9.296,22	1.078.361,52
TOTALE	430	9.296,22	3.997.374,60

- lavoratori che alla data del 31 dicembre 2016 erano impiegati in progetti di lavori socialmente utili ai sensi degli articoli 4, commi 6 e 21, e 9, comma 25, lettera b), del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608:

	A	B	C (A x B)
	N. LSU FSOF ISTANZE AMMISSIBILI DA STABILIZZARE	IMPORTO INCENTIVO STATALE ANNUO PRO-CAPITE	IMPORTO INCENTIVO STATALE ANNUO TOTALE
CAMPANIA	1	9.296,22	9.296,22
TOTALE	1	9.296,22	9.296,22

VISTA, in particolare, la quota relativa alla Regione Basilicata, pari complessivamente ad **€ 65.073,54 (sessantacinquemilasettantatre/54)** per le assunzioni a tempo indeterminato di **n. 7** lavoratori appartenenti al c.d. bacino LSU di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, per i quali sono state presentate istanze ammissibili, ai sensi dell'articolo 1, comma 497, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

VISTO, altresì, l'articolo 1, comma 4 del D.P.C.M. del 20 maggio 2022, laddove è previsto che le risorse suindicate saranno assegnate alle regioni dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che ne disciplina le modalità di trasferimento,

CONVENGONO

ARTICOLO 1

1. Per quanto esposto nelle premesse, che qui si richiamano integralmente, sono assegnate alla Regione Basilicata risorse finanziarie di cui all'articolo 1, comma 1156, lett. *g-bis*), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, pari complessivamente a **€ 65.073,54 (sessantacinquemilasettantatre/54)**, come ripartite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 20 maggio 2022, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 1, comma 497, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
2. Tali risorse sono destinate ad incentivare l'assunzione a tempo indeterminato di **n. 7** lavoratori socialmente utili ex articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81 compresi nel bacino di pertinenza della suddetta Regione, per i quali sono state presentate istanze ammissibili ai fini del riparto.
3. L'importo annuo pro-capite dell'incentivo a regime è pari a € 9.296,22 (novemiladuecentonovantasei/22), riconosciuto indipendentemente dall'orario di lavoro - se a tempo pieno o parziale - ed è erogabile dalla data di assunzione a tempo indeterminato e cumulabile con eventuali ulteriori contributi regionali.
4. La Regione si impegna ad adottare e pubblicare le disposizioni procedurali per l'ammissione al finanziamento dei soggetti interessati alle assunzioni a tempo indeterminato dei lavoratori socialmente utili.

ARTICOLO 2

1. In relazione alle risorse destinate ad incentivare le assunzioni di n. 7 lavoratori socialmente utili, la Regione Basilicata si impegna a svolgere l'istruttoria delle istanze e, all'esito di questa, a richiedere al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali l'importo da trasferire, specificando beneficiari, numero, elenco nominativo e codice fiscale dei lavoratori socialmente utili interessati, dati relativi all'assunzione a tempo indeterminato, alle cancellazioni ed alle eventuali cessazioni. La domanda da presentare ogni anno, inoltre, deve recare le dichiarazioni che i lavoratori stabilizzati sono in servizio presso il soggetto beneficiario dell'incentivo, che sono state eseguite le comunicazioni obbligatorie delle assunzioni e le cancellazioni dei lavoratori dalle pertinenti liste presso i

Centri per l'Impiego nonché dal Sistema informatico di monitoraggio del bacino LSU gestito da Anpal Servizi spa.
3. Le somme richieste saranno trasferite, per l'erogazione ai beneficiari, dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali sul conto corrente intestato alla Regione presso la Tesoreria Provinciale dello Stato previo controllo delle suddette dichiarazioni, ai sensi dell'articolo 71 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
4. La Regione si impegna, infine, a fornire assicurazione al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali dell'avvenuta erogazione dell'incentivo a ciascun beneficiario.

Letto, confermato, sottoscritto digitalmente

Per il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Il Direttore Generale
Firmato digitalmente da DE LUCA AGNESE
C=IT
O=MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Per la Regione Basilicata
Il Direttore Generale
Dott. Canio Alfieri Sabia
SABIA CANIO ALFIERI
2022.10.13 13:10:08
CN=SABIA CANIO ALFIERI
C=IT
2.5.4.4=SABIA
2.5.4.42=CANIO ALFIERI
RSA/2048 bits